



REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione

AVVOCATI LIBERI – UNITED LAWYERS FOR FREEDOM

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Entro la scadenza delle cariche sociali, il Presidente, convoca l'Assemblea per le elezioni alle cariche sociali (di seguito "Assemblea Elettiva"), fissando il giorno, l'ora e il luogo. L'assemblea elettiva può coincidere con l'assemblea annuale dei soci per l'approvazione del rendiconto: in questo caso prima si procederà all'assemblea per l'approvazione del rendiconto e successivamente a quella elettiva.

Art. 2 – Soci candidabili

1. Possono candidarsi al Consiglio Direttivo (CD) e per la carica di Presidente tutti i soci in possesso dei seguenti requisiti:
 - siano in regola con il pagamento delle quote associative;
 - abbiamo almeno due anni di iscrizione ininterrotta all'associazione per le elezioni successive al 2024;
 - abbiamo almeno un anno di iscrizione ininterrotta all'associazione per le elezioni del 2024;
 - abbiamo partecipato alle attività dell'associazione.
2. Le candidature sono disciplinate con le modalità ed i limiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 3 – Candidatura singola e costituzione delle liste

1. Le candidature possono essere singole oppure a mezzo di liste.
2. Ogni Lista è composta da un numero minimo di 8 (otto) ed un massimo di 10 (dieci) candidati che, se eletti, comporranno il Consiglio Direttivo. Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti. Uno stesso socio non può proporre più liste. Ciascuna Lista deve indicare al suo interno chi assumerà la carica di Presidente.

Art. 4 – Soci Elettori

1. Sono soci elettori tutti i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle candidature

1. Le singole candidature e/o le liste di candidati, contenenti cognome e nome dei candidati, devono essere presentate almeno 10 giorni lavorativi precedenti l'Assemblea Elettiva all'indirizzo di posta elettronica *segretariogenerale@avvocatiliberi.legal*.
2. Il Segretario esaminerà le candidature entro e non oltre 4 giorni lavorativi antecedenti l'Assemblea Elettiva, ne verificherà la validità e ne dichiarerà l'ammissibilità.

Avvocati Liberi

*www.avvocatiliberi.legal – c.f. 96500480585 – p.e.c. avvocatiliberi@pec.it
mail: segretariogenerale@avvocatiliberi.legal*



3. In caso di inammissibilità dell'intera lista o di uno o più componenti appartenenti alla lista, il Segretario tempestivamente comunicherà mezzo e-mail ad uno dei candidati presenti nella lista elettorale non ammessa le motivazioni di inammissibilità.
4. Contro la dichiarazione di inammissibilità del Segretario Generale è ammesso ricorso urgente ai sensi dello Statuto associativo al Collegio dei Probiviri che decide senza formalità.
5. Ciascuna lista deve contenere minimo otto e massimo dieci candidati al Consiglio Direttivo con l'indicazione del candidato Presidente.
6. La presentazione della candidatura singola o della lista avviene in forma libera con foglio firmato digitalmente dal singolo candidato o da tutti i candidati della lista e deve contenere le dichiarazioni per ogni candidato (singolo o appartenente alla lista) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 punto 1 e l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione.
7. Le liste concorrenti saranno numerate, per l'identificazione, progressivamente. (Lista N. 1, Lista N. 2, ecc.).
8. L'eventuale ritiro dalla candidatura può avvenire entro e non oltre 2 giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva.

Art. 6 – Deleghe

1. Per le elezioni alle cariche sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente o da remoto, può farsi rappresentare, in Assemblea, solo da altro associato con diritto di voto, a mezzo delega. Alla stessa persona non può essere conferite più di una delega elettiva.
2. La delega deve essere conferita per iscritto e trasmessa a mezzo e-mail all'indirizzo segretariogenerale@avvocatiliberi.legal almeno 1 giorno lavorativo prima dell'inizio dell'Assemblea in prima convocazione.
3. Possono ottenere deleghe anche i membri del Comitato Direttivo uscente e i candidati.

Art. 7 – Votazioni

1. Il Presidente che presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 9 punto 3 dello Statuto, prima di dare inizio alle votazioni, elencherà le candidature singole e i candidati facenti parte delle liste.
2. Il voto, in conformità all'art. 9 punto 7, non è segreto e viene espresso a voce e/o per alzata di mano dal socio presente o da remoto per appello nominale (anche in caso di delega).
3. Il voto viene espresso appena il Presidente chiederà all'iscritto di esprimere il proprio voto.
4. L'iscritto può votare o per singoli candidati fino ad un massimo di 10 (scelti tra i candidati singoli e i componenti di una lista) oppure per una sola lista, in questo ultimo caso il voto alla lista comporterà un voto per ogni singolo componente la lista.
5. I soci collegati da remoto dovranno essere visibili a video e avranno accesso all'assemblea solo il nome palesato, non saranno infatti ammessi all'assemblea e quindi al voto soggetti identificati con nickname *et similia*.
6. Le espressioni di voto saranno precipuamente riportate nel verbale.

Art. 8 – Validità delle elezioni

1. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.



2. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti. Quindi le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero delle Liste candidate.

Art. 9 – Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti

1. terminate le espressioni di voto, il Presidente e il Segretario procedono con le operazioni relative allo spoglio ed al computo dei voti espressi dagli elettori e alla proclamazione dei candidati eletti.
2. Conteggio dei voti e proclamazione degli eletti devono essere riportati nel verbale.

Art. 10 – Parità di voti

1. Qualora due liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a nuove elezioni seduta stante.
2. Il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica ad interim fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Approvazione e Modificazioni del presente regolamento

1. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza del Consiglio Direttivo.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Art. 12 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Associazione nella sezione riservata ai soci.
2. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di assemblea elettiva del comitato direttivo e delle cariche sociali di competenza dell'Assemblea

Art. 13 – Passaggio delle consegne

1. Come previsto dall'art. 10 punto 2 dello Statuto il Consiglio Direttivo eletto nomina tra i propri membri: il Segretario Generale e il Tesoriere, nonché il Portavoce Nazionale come previsto dall'art. 17 dello Statuto.
2. Il passaggio delle consegne dal Consiglio Direttivo uscente al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

Art. 14 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione.

Il presente regolamento è stato redatto ed approvato in data 24 maggio 2024 dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo stesso conferito dallo Statuto.